



## **COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO**

*piazza Paltineri 9 - 27037 Pieve del Cairo (Pavia).*

*segreteria@comune.pievelcairo.pv.it / comunepievelcairo@pec.it Tel. 0384.87129*

# **REGOLAMENTO**

## **PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

## **Art. 1**

### **Definizione dell'autoservizio di NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animali costituisce servizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

## **Art. 2**

### **Disciplina del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82 – 85 e 93 del decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 sul quale si esercita la competenza comunale, è disciplinato per le parti in vigore:
  - a) Dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
  - b) Dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572;
  - c) Dal D.M. 20 aprile 1993;
  - d) Dal D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285 e dal Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
  - e) Dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
  - f) Dalla L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 “Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada”;
  - g) Dalle disposizioni del presente Regolamento in base al quale i Comuni adottano il proprio regolamento ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 24/1995.

## **Art. 3**

### **Modalità per il rilascio dell'autorizzazione (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione**

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.
2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 15.
3. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta legale diretta a questo Comune a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall'amministrazione comunale.
4. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
  - a) Essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana del trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

- b) Associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - c) Associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
  - d) Essere imprenditori privati che svolgono prevalentemente l'attività di noleggio con conducente.
5. Nei casi di cui al comma 5 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare immediatamente nella titolarità dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
  6. In caso di recesso dagli organi di cui al comma 5, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
  7. Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società deve:
    - a) Impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del tipo e delle caratteristiche;
    - b) Dichiarare di avere la disponibilità di una rimessa e sua ubicazione sita nel Comune, così come previsto dal terzo comma dell'art. 8 della Legge n. 21/1992.
  8. Nella domanda il richiedente o il legale rappresentante dell'impresa deve dichiarare:
    - Luogo e data di nascita;
    - Residenza o sede dell'Impresa in un Comune della Regione;
    - Denominazione e/o ragione sociale;
    - Cittadinanza;
    - Codice fiscale;
    - Partita IVA;
    - Numero di iscrizione al registro Imprese e R.E.A. della Camera di Commercio.
  9. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
    - 1) **Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestante:**
      - a) Data e luogo di nascita; residenza e cittadinanza. I cittadini di stato estero (membro della CEE) residenti in Italia, debbono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. Tale norma vale anche per i cittadini di stati esteri non appartenenti alla CEE che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità;
      - b) Estremi del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli (o fotocopia dello stesso);
      - c) Estremi del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A di Pavia. attestante l'iscrizione nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (o fotocopia dello stesso).
      - d) D.U.R.C. ovvero Documento Unico Regolarità Contributiva attestante la regolare contribuzione.
    - 2) **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante:**
      - a) Impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
      - b) Eventuali titoli di preferenza, come elencati nel successivo art. 4;

- c) Di non avere trasferito autorizzazione, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
- d) Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 8 della L.R. n. 24/1995;
- e) Di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca dell'autorizzazione da parte di questo Comune nei quattro anni antecedenti alla pubblicazione del bando.

**3) Certificazione medica rilasciata da una Azienda Regionale Sanitaria Locale, attestante che il richiedente non sia affetto da malattia incompatibile con l'esercizio dell'attività.**

10. In caso di società la dichiarazione sostitutiva di cui al numero 1) – lettera a), del comma precedente, deve essere trasmessa per:
- a) Tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
  - b) Soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azione;
  - c) Gli amministratori per ogni altro tipo di società.
11. Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere indicato il codice fiscale.
12. Se il soggetto richiedente è una Cooperativa devono essere prodotti:
- a) Statuto o atto Costitutivo;
  - b) Certificato d'iscrizione all'Albo Prefettizio;
  - c) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
  - d) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
  - e) Elenco dei soci;
  - f) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli;
  - g) Iscrizione al ruolo conducenti pubblici non di linea rilasciata DALLA.C.I.A. di Pavia ai soci abilitati alla guida.
  - h) Certificazione medica rilasciata da un'Azienda Regionale Sanitaria Locale, attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.
13. Il Comune provvede d'ufficio all'accertamento dei requisiti di tipo morale (casellario giudiziario, carichi pendenti, comunicazione antimafia eccetera) così come previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e alla verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte.

**Art. 4**

**Titoli preferenziali**

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni d'esercizio l'Amministrazione Comunale fissa titoli preferenziali ed il relativo punteggio per la formazione della graduatoria. Fra tali titoli preferenziali sono, di regola, compresi i seguenti:
- a) Essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto;
  - b) Documentata anzianità di presenza operativa nel settore.
  - c) Essere stato dipendente di un'Impresa di noleggio con conducente per un periodo complessivo di almeno sei mesi;
  - d) L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
  - e) Essere residenti nel Comune di Pieve del Cairo;

- f) Essere residenti entro un raggio di 25 km dal Comune di Pieve del Cairo;
- g) Avere disponibilità certificata della rimessa alla data di pubblicazione del bando;
- h) la conoscenza di lingue estere
- i) l'aver stipulato, in forma e misura adeguate, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i terzi trasportati
- j) dotazione di veicolo con dispositivi antinquinamento rientranti nelle più recenti categorie di cui al Regolamento della Comunità Europea n.715/2007
- k) dotazione di veicolo con propulsione elettrica
- l) dotazione di veicolo con propulsione ibrida

Nel caso di parità di titoli, l'assegnazione dell'autorizzazione è effettuata a sorteggio.

#### **Art. 5**

##### **Impedimenti al rilascio dell'autorizzazione**

1. Costituisce motivo di impedimento al rilascio dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente:
  - a) Non avere la disponibilità di adeguate rimesse;
  - b) Avere più di 65 anni;
  - c) Non avere Iscrizione al ruolo conducenti pubblici rilasciata da C.C.I.A. di Pavia;
  - d) Non avere D.U.R.C. regolare;
  - e) L'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa vigente;
  - f) L'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
  - g) L'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale.

#### **Art. 6**

##### **Contenuti del bando**

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
  - a) Numero delle autorizzazioni da assegnare;
  - b) Elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
  - c) Indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
  - d) Indicazione del termine per la presentazione delle domande;
  - e) Schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o la disponibilità del veicolo e dei requisiti soggettivi previsti;
  - f) Indicazione delle cause di impedimento descritte nel precedente articolo 5.

#### **Art. 7**

##### **Rilascio dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata da questo Ente, nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente Regolamento e dei criteri del bando ..
2. La graduatoria, sulla base dei punteggi attribuiti come previsti dai bandi emessi, ha validità di due anni dalla data di approvazione. La graduatoria verrà utilizzata per l'assegnazione delle autorizzazioni che si rendessero ulteriormente disponibili entro il contingente in essere alla data del bando di concorso.
3. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo. E' ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, a condizione che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.
4. Entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione deve essere presentato al Comune un certificato di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto persone e una dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 sull'assenza di titolarità di licenza per l'esercizio del servizio di taxi.
5. Copia dell'autorizzazione rilasciata deve essere inviata alla Provincia.

#### **Art. 8**

##### **Sostituzione alla guida**

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.
2. Il certificato di iscrizione a ruolo del dipendente, del collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura dovrà essere sempre portato a bordo.

#### **Art. 9**

##### **Durata dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è rilasciata senza limitazioni di tempo, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti dagli artt. 12, 13, 14, tuttavia si dovrà verificare ogni cinque anni la permanenza in capo ai titolari dei requisiti di rilascio;
2. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto
3. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di iscriversi al R.E.N.T. (Registro Elettronico Nazionale dei Trasporti) di cui all'art.10 bis del D.L.135/2018 convertito in L.n.12/2019 e di aggiornare i dati inseriti in caso di sopravvenute modifiche

#### **Art. 10**

##### **Trasferibilità dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso del Comune, a persona dallo stesso designata purchè iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare si trova in una delle seguenti condizioni:
  - a) Sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
  - b) Abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

- c) Sia diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
2. Qualora l'autorizzazione sia intestata ad una ditta individuale, in caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su conforme determinazione di questo Comune, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio con autoveicoli, ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa in concorso.
3. Ove subentri nell'autorizzazione uno degli eredi non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, l'erede può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione, entro il quale periodo dovrà dimostrare il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente comma, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di cui sopra, e senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.
4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per il concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

#### **Art. 11**

##### **Inizio del servizio**

1. L'assegnatario dell'autorizzazione comunale di servizio di noleggio di autovettura con conducente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.
3. La consegna dell'autorizzazione all'interessato resta tuttavia subordinata:
  - a) alla prova della proprietà dell'autoveicolo idoneo all'espletamento del Servizio di N.C.C. ovvero sotto forma di leasing.
  - b) alla dimostrazione di aver contratto assicurazione in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate o investite.

L'autorizzazione comunale deve essere restituita al cessare, per qualunque causa, dell'attività, fatti salvi i particolari casi disciplinati dal presente regolamento.

#### **Art. 12**

##### **Vigilanza e sanzioni**

Le violazioni al Regolamento comunale compiute dal titolare dell'autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc., che non comportano la revoca o la decadenza dell'autorizzazione stessa, sono punite come segue:

1. Con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come aggiunto con art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
2. Con le sanzioni amministrative della sospensione o della revoca dell'autorizzazione, le quali vanno preventivamente contestate con assegnazione del termine di trenta giorni per la presentazione di scritti difensivi o di richiesta di audizione personale. L'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento deve seguire le procedure di cui alla legge n. 689 del 24/11/1981 e successive modificazioni ed integrazioni: qualora non siano ancora trascorsi due anni dall'accertamento della prima irregolarità, dopo la terza applicazione della sanzione amministrativa, si applica la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a 90 giorni. Qualora nell'arco di un quinquennio, a partire dalla prima infrazione, il titolare dell'autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc. dovesse ancora incorrere in una sanzione di quelle di cui al presente articolo, si procede alla revoca dell'autorizzazione, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa. La sospensione non può comunque essere inferiore al periodo di sospensione della carta di circolazione nei casi di infrazione previsti dal vigente Codice della Strada.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal competente ufficio comunale.

Del provvedimento dovranno essere informati la Provincia competente e l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per gli incumbenti di loro competenza.

Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 25,00.= ad un massimo di € 500,00.= per le seguenti violazioni:

1. Violazione dell'art. 8, comma 2, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione a ruolo del dipendente, collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura;
2. Violazione dell'art. 16 relativa al mancato rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilità delle autovetture;
3. Di mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 23 del presente regolamento;
4. Mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come previsto dall'art. 16, comma 2, del presente regolamento;
5. Violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi, così come previsto dall'art. 8, comma 1, del presente regolamento comunale;
6. Inosservanza dei limiti tariffari (art. 13, comma 4, legge 21/92; attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale 20/4/1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura");
7. Inosservanza delle altre norme stabilite dal presente regolamento

#### **Art. 13**

##### **Revoca dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata nei seguenti casi:
  - a) Quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere il servizio;
  - b) Quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione od il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante.

- c) Quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide
- d) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissione dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità de titolare
- e) quando quest'ultimo od i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle Leggi tributarie e sanitarie
- f) quando consti che il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida e comunque sia stato disposto dall'autorità competente il ritiro della patente
- g) quando il titolare venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza da parte dell'Autorità di P.S. oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di legge antimafia
- h) quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi e pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi
- i) quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo in violazioni al presente regolamento
- j) quando il titolare abbia intrapreso altra attività lavorativa, non subordinata, che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio
- k) quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione
- l) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio

L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo massimo di 20 giorni, quando il titolare per due volte, qualunque sia il periodo di tempo, sia stato punito in base al presente regolamento per infrazioni per le quali non è prevista la revoca dell'autorizzazione stessa.

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza di questi ultimi.

#### **Art. 14**

##### **Decadenza dell'autorizzazione**

1. l'autorizzazione di esercizio decade, con conseguente obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento, entro quindici giorni dal verificarsi di uno sei sottoelencati eventi:
  - a) per mancata attivazione del servizio, salvo documentata causa di forza maggiore, entro il termine previsto dall'art. 11;
  - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla autorizzazione da parte del titolare della stessa;
  - c) per fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione;
  - d) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
  - e) per morte del titolare della autorizzazione, salvo quanto disposto dall'art. 10, commi 2 e 3 del presente regolamento.
2. Del provvedimento di decadenza dovranno essere informati la Provincia e il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

#### **Art. 15**

##### **Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio**

1. Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 2 del D.M. 18 aprile 1977, modificato con Decreto 24 luglio 2002 – ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, viene fissato con deliberazione della Giunta Comunale di cui all'art. 27, tenendo presente i seguenti criteri:
  - a) L'entità della popolazione del territorio comunale ;
  - b) La distanza del comune e delle frazioni dal capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni fra di loro e dal Comune centro;
  - c) L'entità, la frequenza e la finalità dei mezzi di trasporto (ferrovie dello Stato, ferrovie concesse od in gestione governativa, nonché autoservizi di linea) interessanti il territorio comunale;
  - d) Le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
  - e) Il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati all'effettuazione di corse fuori linea ai sensi dell'art. 82 e 87 del Codice della Strada.

#### **Art. 16**

##### **Caratteristiche degli autoveicoli – Verifica e revisione**

1. Ai sensi dell'art. 12 della legge 15/1/1992, n. 21 le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare e/o essere dotate:
  - a) All'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO", come da allegato A) al presente regolamento;
  - b) Una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero dell'autorizzazione e lo stemma del Comune, come da allegato B) al presente Regolamento.
2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere effettuata prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio Comunale.
3. I veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di noleggio con conducente, devono essere forniti di marmitte catalitiche o altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, conformemente a quanto imposto dal Ministero dei Trasporti n. 572 del 15/12/1992 (G.U. n. 79 del 5/4/1993).
4. Prima dell'immissione in servizio, e poi una volta all'anno, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte degli Uffici competenti, che sono tenuti ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.
5. Ogni qual volta gli Uffici competenti di cui al precedente comma 4, ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carte di circolazione, dovranno informarne il Sindaco e denunciare il fatto al competente Ufficio Provinciale

della Motorizzazione Civile. Nel contempo dovrà esserne fornita notizia alla Provincia per l'acquisizione dell'Anagrafe delle autorizzazioni.

6. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvede alla revoca dell'autorizzazione a norma dell'art. 13.

#### **Art. 17**

##### **Sostituzione dell'autoveicolo**

1. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con un altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio, da verificarsi da parte degli Uffici competenti. Il veicolo deve essere munito di marmitta catalitica o da altro dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti. In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
2. La suddetta autorizzazione deve essere comunicata alla Provincia.

#### **Art. 18**

##### **Tariffe**

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore, il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
2. Le tariffe devono essere comunque determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, così come previsto dall'art. 13 della legge n. 21/1992, e successive norme di applicazione, come D.M. 20/04/1993.
3. I tariffari devono essere vidimati dai competenti Uffici Comunali.
4. Qualora si riscontri che non vengono applicate le tariffe vidimate, il titolare dell'autorizzazione o chi eventualmente lo sostituisce, viene all'uopo diffidato. Dopo due diffide, l'autorizzazione può essere revocata ai sensi dell'art. 13.
5. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autorimessa e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie vidimate dall'organo comunale. Il cartello deve essere scritto in lingua italiana e in lingua inglese e/o francese.

#### **Art. 19**

##### **Responsabilità nell'esercizio**

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, è a esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

## **Art. 20**

### **Svolgimento del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. E' facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici a seguito di chi richiede il servizio.
2. Come previsto dal comma 1 dell'art. 14 della legge 21/92 i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. La causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto della prestazione. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente. E' altresì obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti.
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto.
4. Qualora per avaria del veicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella tenuta. In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare ricevuta in attesa di decisione da adottarsi da parte del competente ufficio comunale.  
Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente se accede alla richiesta concorda la somma da pagarsi per il tempo di attesa.  
Quando il passeggero abbandona per qualsiasi ragione ed anche temporaneamente il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

## **Art. 21**

### **Obbligo dei conducenti degli autoveicoli**

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.
2. In particolare hanno l'obbligo di:
  - a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale oltre ai funzionari addetti alla sorveglianza di cui all'art. 25 del presente Regolamento;
  - b) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.
3. Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico di personale dipendente del titolare dell'autorizzazione, l'adozione dei provvedimenti disciplinari, previsti dal contratto collettivo di lavoro.
4. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio preposto l'ubicazione delle autorimesse.
5. Ogni cambiamento di autorimessa dev'essere preventivamente comunicato all'ufficio comunale preposto.

#### **Art. 22**

##### **Divieti per conducenti degli autoveicoli**

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
  - a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
  - b) portare animali propri sull'autoveicolo;
  - c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
  - d) chiedere, a qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
  - e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

#### **Art. 23**

##### **Comportamento degli utenti**

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
  - a) fumare in vettura;
  - b) gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
  - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
  - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

#### **Art. 24**

##### **Vigilanza e contravvenzioni**

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai Comuni o loro Unioni ed delle Province fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 25**

##### **Sindacato Provinciale sulle deliberazioni comunali**

1. Le deliberazioni dell'organo comunale relative all'adozione ed alle eventuali successive modifiche del Regolamento, alla determinazione del numero delle autorizzazioni ed alla approvazione delle tariffe, devono essere comunicate alla Provincia.

#### **Art. 26**

##### **Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge richiamate all'art. 2, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

\*\*\*\*\*